



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.1 DI VIBO VALENTIA

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESA IN CARICO E L'AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE RETTA RIVOLTA ALL'UTENZA CHE INTENDE USUFRUIRE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI DI AMBITO VALERE SU FNPS, FRPS e FNA

PREMESSO CHE

La Legge 8 novembre 2000, n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"* prevede il diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Specificando inoltre che ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

La Legge 8 novembre 2000, n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"* prevede che i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali

La Legge 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., *"Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)"*, così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;

PRESO ATTO della D.G.R. n. 210 del 22 giugno 2015, come integrata e modificata con D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018, concernente la *"Ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema dell'offerta per la gestione dei Servizi Socio assistenziali"* e l'approvazione dell'elenco degli ambiti territoriali ottimali;

VISTA la D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019, avente ad oggetto la *"Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali ai sensi della legge n. 328 dell'8 novembre 2000 e della legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003"* la



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.1 DI VIBO VALENTIA

quale definisce il un nuovo assetto amministrativo che vede gli Ambiti territoriali titolari delle funzioni socio assistenziali responsabili della pianificazione e della realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, riservando all'Ente regionale l'indirizzo, la programmazione e il coordinamento delle politiche sociali;

VISTO:

- Il Regolamento n.22/2019 “*Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità*”, con relativo allegato A “*requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socioassistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni*” e allegato 1 “*Tipologie strutture- rette - modalità di calcolo*”;

VISTA:

- la D.G.R. n. 669 del 14 dicembre 2022, pubblicata sul BURC n. 294 del 21 dicembre 2022, con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento n. 22/2019 e all’Allegato 1 che sostituisce integralmente l’Allegato 1 della DGR 503/2019;
- la D.G.R. n. 735 del 28 dicembre 2022, pubblicata sul BURC n. 14 del 13 gennaio 2023, con la quale è stato confermato quanto disposto con la precedente deliberazione n. 669 del 14 dicembre 2022, con la sola modifica relativa all’importo della franchigia;
- la D.G.R. n. 499 del 26/09/2023, pubblicata sul BUR Calabria n. 212 del 28 settembre 2023. avente ad oggetto: MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a “*Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii. ” e s.m.i. ”*, con la quale la Regione Calabria ha approvato:
 - ✓ l’**Allegato** denominato “**Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22**”;
 - ✓ l’**Allegato** denominato “**Modifiche all’Allegato A al Regolamento 22/2019**”;
 - ✓ l’**Allegato 1** concernente “**Tipologie Servizi - rette – modalità di calcolo**”;

s.m.i. la D.G.R. n. 512 del 29/09/2023, pubblicata sul BUR Calabria n. 217 del 04 ottobre 2023, avente ad oggetto: MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a “*Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. ” e - Presa d’Atto parere Terza Commissione Consiliare n. 30/12^* - “con la quale la Regione Calabria:

- ✓ ha preso atto del parere positivo n. 30/12^ espresso dalla Terza Commissione Consiliare nella seduta del 28 settembre 2023, in merito alla Deliberazione di Giunta n. 499 del 26 settembre 2023 ed ai relativi allegati, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 8 e all’art. 29, comma 7 della legge regionale n. 23/2003;
- ✓ ha approvato definitivamente gli allegati alla D.G.R. 499/2023;



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.1 DI VIBO VALENTIA

VISTO:

che sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. **214** del **29/09/2023** è stato pubblicato il **REGOLAMENTO REGIONALE** <<Modifiche al Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n.22 PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ>>, approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 29 settembre 2023, assegnando il **numero 10** della serie dei Regolamenti regionali dell'anno 2023;

PRESO ATTO CHE la D.G.R. n. 499/2023, ha, tra l'altro, stabilito che:

- ✓ l'Allegato 1 sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla D.G.R. 735/2022;
- ✓ che tutti i servizi socioassistenziali autorizzati al funzionamento hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni dettate dal "Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22" e dall'Allegato denominato "**Modifiche all'Allegato A al Regolamento 22/2019**",
- ✓ che tutte le disposizioni di cui all'Allegato 1 (nuovo regime tariffario, modalità di determinazione della compartecipazione, livelli di ISEE) trovano applicazione decorrere dal **1° gennaio 2024**;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art.14 del Regolamento n.22/2019 e s.m.i.:
 - ✓ L'apertura, la trasformazione di tipologia, gli ampliamenti ed i trasferimenti dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale sono subordinati al rilascio di autorizzazione al funzionamento da parte del Comune capo Ambito dell'ambito nel cui territorio esse sono collocate;
 - ✓ L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti, pubblici o privati, che risultano in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi previsti dalla normativa nazionale, in particolare in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, lavoro, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi e dalle disposizioni di cui al Regolamento n.22/2019 e ss.mm.ii.
- ai sensi dell'art.19 del Regolamento n.22/2019 e s.m.i.:
 - ✓ i servizi e le strutture socioassistenziali, pubbliche e private autorizzate, a domanda, possono essere accreditate dal Comune capo Ambito dell'ambito territorialmente competente, con le modalità ed i limiti previsti dallo stesso Regolamento;
- che ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Regolamento n.22/2019 e s.m.i.;
 - ✓ l'accREDITAMENTO è disposto dall'amministrazione competente, subordinatamente alla sussistenza dei requisiti indicati dallo stesso articolo, oltre a quelli relativi all'autorizzazione al funzionamento



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.1 DI VIBO VALENTIA

CONSIDERATO CHE:

- chiunque usufruisca delle prestazioni sociali, offerte nelle strutture socio assistenziali residenziali e semiresidenziali o tramite i servizi domiciliari è tenuto a compartecipare al pagamento delle relative rette, secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e in relazione alla situazione economica personale e/o del proprio nucleo familiare, per tramite dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato secondo la normativa vigente in materia (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M.07/11/2014), nelle modalità previste dall'Allegato ;
- il cittadino si avvale del principio di libera scelta del servizio;
- il limite massimo dell'integrazione non potrà superare l'importo massimo della retta.
- l'utente è tenuto a compartecipare al pagamento della retta prevista per l'erogazione dei servizi (a carattere residenziale e semiresidenziale) anche con tutte le indennità (di accompagnamento, di comunicazione, speciale per non vedenti, ecc.) legate allo stato di salute dello stesso, se percepite, per come previsto dall'Allegato 1;
- Le indennità di accompagnamento dovranno essere corrisposte per intero dalla data di ingresso in una struttura socio assistenziale residenziale, anche per utenti con ISEE sotto la soglia minima prevista;
- il Comune capo Ambito, competente per residenza dell'utente, che riceve l'istanza di presa in carico, è tenuto a verificare, prima dell'inserimento nella struttura, e/o dell'erogazione del servizio, se lo stesso utente ha una situazione economica tale da poter corrispondere autonomamente la retta o se sia necessaria l'integrazione da parte comunale;
- al fine dell'ammissione alla compartecipazione della retta, il Comune capo Ambito, per tramite del Comune di residenza o del Servizio Sociale Professionale, dovrà verificare, prima dell'avvio del servizio, la situazione economica dell'utente secondo quanto disposto dall'Allegato 1 e comunicare allo stesso e/o ai familiari di riferimento le modalità previste per l'integrazione della stessa;
- l'ISEE, è uno degli strumenti necessari per stabilire se l'utente ha diritto a richiedere la prestazione agevolata, ma non configura il diritto automatico all'integrazione della retta da parte del Comune capo Ambito, in quanto l'ISEE non comprende alcuni redditi, o indennità percepite dagli utenti.
- per determinate tipologie di servizio il calcolo della compartecipazione è ottenuto mediante l'utilizzo dei redditi della persona, indipendentemente dal valore ISEE di accesso.
- Il Comune capo Ambito che riceve la richiesta di inserimento di una persona in una Struttura sociale, sia essa residenziale che semiresidenziale o di accesso ad un servizio di natura domiciliare, è tenuto, a seconda della tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a suo carico, sempre tenendo in considerazione le disponibilità finanziarie programmate;
- Qualora l'utente intenda scegliere una struttura sita fuori dall'ambito di residenza, dovrà preventivamente comunque fare richiesta di presa in carico al Comune capo Ambito di



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.1 DI VIBO VALENTIA

appartenenza, il quale verificherà la presenza di servizi o strutture idonee a soddisfare il fabbisogno dell'utente. In caso di impossibilità dell'Ambito a soddisfare le necessità espresse dal proprio residente, l'Ambito stesso dovrà identificare, al di fuori del territorio di competenza, servizio idoneo a soddisfare le necessità di assistenza espresse dall'utente, acquisendo dall'ambito individuato, la necessaria documentazione amministrativa del servizio identificato.

- Il Comune capo Ambito che riceve la richiesta di inserimento di una persona in una Struttura sociale, sia essa residenziale che semiresidenziale, è tenuto, a seconda della tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a suo carico, sempre tenendo in considerazione le disponibilità finanziarie programmate.

DATO ATTO CHE

- la compartecipazione alla spesa da parte dell'Ente resta legata alla verifica della disponibilità di risorse utili alla compartecipazione al costo del servizio.
- resta intesa la facoltà degli utenti di fruire di servizi sia intra che extra Ambito con retta a totale carico degli stessi utenti, sempre previa presa in carico del Servizio sociale competente.

PRESO ATTO delle Linee guida dei Fondi trasferiti all'ATS dalla Regione Calabria (FNPS, FRPS, FNA etc.) che prevedono l'applicazione della normativa in vigore per forme di partecipazione dell'utente all'onere dei costi

PRESO ATTO CHE il presente avviso, emanato dall'Ambito territoriale sociale di Vibo Valentia, intende promuovere la presa in carico degli utenti in maniera continuativa (a sportello), nel rispetto delle Linee guida dei fondi di riferimento, della capacità economica dell'Ente, il tutto a seguito di programmazione determinata dalla Conferenza dei Sindaci.

TENUTO CONTO di quanto premesso e considerata la necessità di procedere, anche a seguito dell'approvazione dei nuovi modelli di calcolo di compartecipazione ai costi dei servizi approvati dalla Regione Calabria e che trovano applicazione dal 01.01.2024, all'avvio di nuove procedure di ammissione a compartecipazione della retta, a favore di nuova utenza da prendere in carico e di quella già fruitrice di servizi socioassistenziali.

DATO ATTO della Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 2424 del 22/12/2022 avente ad oggetto: "AVVISO PUBBLICO PER LA PRESA IN CARICO E L'AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE RETTA RIVOLTA ALL'UTENZA CHE INTENDE USUFRUIRE DEI SERVIZI OFFERTI DALLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI AMBITO".

DI SPECIFICARE che l'istanza prodotta dall'utente non dà alcun diritto all'ammissione al beneficio e che la stessa è determinata solo da atto successivo riconosciuto in presenza di comunicazione/impegno di spesa a favore del richiedente;

DI SPECIFICARE che, ai sensi del Regolamento n.22/2019 e ss.mm.ii., tale atto non determinerà



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.1 DI VIBO VALENTIA

a carico del Bilancio dell'Ente alcun onere aggiuntivo;

VISTO l'art.29 del Regolamento n.22/2019 con cui è individuata la figura del Responsabile dell'Ufficio con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano,

RENDE NOTO

Che è aperta la procedura di presa in carico e ammissione a compartecipazione alla retta, per il servizi socio assistenziali rivolti a cittadini dell'Ambito territoriale di Vibo Valentia, residenti nei Comuni di Filadelfia, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Ionadi, Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Pizzo, Polia, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, Sant'Onofrio, Stefanaceni, Vibo Valentia che necessitano di accesso ai servizi di tipo residenziale, semiresidenziale;

Che l'istanza di presa in carico, allegata al presente, è reperibile presso i Comuni dell'Ambito e scaricabile dal sito web del Comune Capofila di Vibo Valentia attraverso la sezione Ambito Territoriale e che la stessa dovrà essere redatta obbligatoriamente sull'appositomodulo da presentare al Comune di residenza che provvederà ad inviarla all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Vibo Valentia sulla pec: ats.vibovalentia@pec.comune.vibovalentia.vv.it

Che tutti gli utenti richiedenti agevolazione per la fruizione dei servizi devono procedere alla presentazione dell'istanza corredata dall'apposita documentazione reddituale;

Che le persone che accedono alle prestazioni sociali sono tenute a partecipare, in rapporto alle proprie condizioni economiche, per come previsto dalla normativa in vigore, alla copertura del costo delle prestazioni, nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti.

Che in caso di carenza di fondi disponibili la priorità di accesso all'integrazione retta è destinata ai soggetti aventi ISEE minore;

Che non sono esclusi da presentare istanza gli utenti dei servizi, anche in presenza dell'esenzione dalla compartecipazione per:

- i servizi erogati dalle strutture di cui alle tipologie 2.6, 2.7, 2.9 e 2.10 (vedi Allegato "1" alla DGR n. 512/2023) nei casi di inserimento del minore con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria adottato non su istanza di parte (utente o suo dante causa);
- i servizi erogati dalle strutture di cui alle tipologie 3.7 e 3.8 ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Si riportano le tipologie suindicate:

- 2.6 COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI (6 - 13 ANNI)
- 2.7 COMUNITA' EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI(14-21 ANNI)
- 2.9 COMUNITÀ SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.1 DI VIBO VALENTIA

DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI

- 2.10 CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI
- 3.7 CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI
- 3.8 CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI

Che gli utenti esentati dalla compartecipazione, o chi ne fa le veci, devono presentare istanza, escludendo gli allegati di natura economico/reddituale, al fine di rendere edotto l'Ente sulla spesa necessaria all'erogazione della prestazione;

Che anche per gli utenti esentanti dalla compartecipazione vige il principio della "capacità economica dell'Ente" per l'erogazione della spesa e che in assenza di fondi disponibili nessun contributo potrà essere erogato a favore di questi;

Che relativamente al calcolo della compartecipazione della retta da parte utente, il Comune capo Ambito, acquisita la documentazione e sempre previa disponibilità/programmazione di fondi da destinarsi, quantifica la quota spettante, il tutto per come previsto dalla normativa vigente;

Che il presente Avviso prevede scadenza quadrimestrale per l'anno 2024:

- 30 aprile 2024
- 31 agosto 2024
- 31 dicembre 2024

con conseguente pubblicazione di "graduatoria" di soggetti ammessi a beneficio e che l'agevolazione è sempre legata alla disponibilità di risorse di Ambito a seguito di trasferimento dalla Regione Calabria;

Che gli utenti che non presenteranno istanza nel primo sportello verranno esclusi per i mesi di riferimento di questo per l'agevolazione alla retta;

Che gli utenti che non presenteranno istanza nel secondo sportello verranno esclusi per i mesi di riferimento di questo sportello e del precedente, per l'agevolazione alla retta;

Che gli utenti che non presenteranno istanza nel terzo sportello verranno esclusi per i mesi di riferimento di questo sportello e dei precedenti, per l'agevolazione alla retta;

Che gli utenti saranno ammessi a retta a far data dalla presentazione dell'istanza di presa in carico (per i nuovi beneficiari dei servizi) e sino al 31.12.2024;

Che gli utenti già presi in carico dal servizio sociale professionale di Ambito saranno ammessi a retta dal primo giorno di apertura dello sportello di presentazione dell'istanza di presa in carico, previa nuova richiesta, con ammissione a retta e sino al 31.12.2024;

Che l'ammissione a beneficio di integrazione retta da parte dell'utente decade ogni anno alla data del 31 dicembre, senza necessità di comunicazione formale da parte dell'Ente;

Che l'impegno di spesa per la singola prestazione ha scadenza con l'anno solare e che non è da



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.1 DI VIBO VALENTIA

intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno, ma che è necessario provvedere di volta in volta alla predisposizione dell'istanza di presa in carico e ammissione a retta;

Che, per quanto non evidenziato nella presente si rimanda integralmente alla D.G.R. n°503/2019, allegati e s.m.i. e ad ogni altro dispositivo attuativo in vigore;

Che la predisposizione dell'istanza di ammissione a retta deve essere presentata anche dagli ospiti già presenti in strutture socioassistenziali per come previsto da presente avviso.

Che il modello di istanza da dover produrre è quello allegato al presente Avviso Pubblico.

Il Responsabile dell'Ambito Territoriale n. 1

Dott. Domenico Libero Scuglia